



TRIBUNALE DI RAGUSA

n. 214 /2021 R.G.E.

Il G.E.;

visto l'art. 127ter, comma 1, c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10, d.lgs. 149/2022, secondo il quale "l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice"; ritenuto che con decreto del 15/3/2024 è stato disposto che l'udienza odierna fosse sostituita con il deposito di note scritte;

ritenuto che il creditore procedente, il debitore esecutato e il delegato hanno depositato nel termine concesso le note contenenti le istanze e conclusioni relative agli adempimenti di udienza;

ritenuto che con ordinanza del 26/10/2022 è stata disposta la vendita del lotto 5 e sono stati esclusi i lotti 2-3-4, mentre l'eventuale vendita del lotto 1 è stata riservata ad un momento successivo, qualora le vendite del lotto 5 dovessero risultare infruttuose;

ritenuto che i primi due tentativi di vendita del lotto 5 sono andati deserti ed è stato fissato un ulteriore tentativo di vendita per l'11/4/2024, al prezzo base di euro 66.937,50;

ritenuto che con sentenza del Tribunale di Ragusa n. 527/2024, pubblicata in data 22/3/2024, il debitore esecutato è stato condannato al pagamento, in favore del creditore procedente, di "€ 16.804,00, oltre la rivalutazione dell'importo di € 360 con decorrenza da ciascuna mensilità tra novembre 2013 ed aprile 2015 alla data di deposito della sentenza, successivamente detratta la somma di € 5.950,00, oltre interessi legali sulla somma risultante dal deposito della sentenza al saldo", nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori e in euro 237 per c.u. (cfr. allegato alle note scritte del debitore esecutato);

ritenuto che tale importo appare complessivamente superiore a quello di euro 5.000,00, richiesto dal creditore procedente con l'atto di precetto a titolo di provvisionale riconosciuta dal giudice penale;

ritenuto che, anche a non voler considerare tale ulteriore credito, per il quale non è stato ancora depositato atto di intervento, non appaiono comunque sussistere i presupposti per la riduzione del pignoramento (richiesta dal debitore esecutato) al solo lotto 5;

ritenuto che, infatti, per come già rilevato con ordinanza del 26/10/2022, la limitazione dell'esecuzione al lotto 5 potrebbe comportare un rischio di incapienza in caso di scarsa vendibilità del lotto 1, tenuto conto anche dei ribassi ordinariamente praticati nel corso delle vendite svolte nell'ambito di una procedura esecutiva;

ritenuto che, piuttosto, al fine di un più rapido soddisfacimento delle pretese creditorie (che, peraltro, potrebbero aumentare in caso di intervento per il credito di cui alla sentenza del Tribunale di Ragusa n. 527/2024, pubblicata in data 22/3/2024) appare opportuno che, in caso di esito negativo della vendita del lotto 5 fissata per l'11/4/2024, il delegato disponga, per il successivo tentativo, la vendita anche del lotto 1;

ritenuto che, ad ogni modo, il delegato dovrà fare applicazione dell'art. 504 c.p.c., in base al quale, se la vendita è fatta in più volte o in più lotti, deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'articolo 495, primo comma, c.p.c.;

P.Q.M.

dispone che, in caso di esito negativo della vendita dell'11/4/2024, il delegato disponga, per il successivo tentativo, la vendita anche del lotto 1 (Modica, foglio 127, part. 330, sub 1) al prezzo base di euro 112.000,00, nel rispetto delle direttive di cui all'ordinanza del 26/10/2022.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Ragusa, 10/04/2024.

Il G.E.

Carlo Di Cataldo